

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **188/1989** (ECLI:IT:COST:1989:188)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALALE**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CONSO**

Camera di Consiglio del **25/01/1989**; Decisione del **10/04/1989**

Deposito del **12/04/1989**; Pubblicazione in G. U. **19/04/1989**

Norme impugnate:

Massime: **12008**

Atti decisi:

N. 188

## ORDINANZA 10-12 APRILE 1989

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1987, n. 34 (Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo), promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1988 dal Tribunale di Teramo sull'istanza per incidente di esecuzione proposta da Cesaroni Fernando ed altri, iscritta al n. 410 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che Cesaroni Fernando, Rocazzella Adriano, Benedetti Sonia, Fagiano Marco e Longo Ciro, tutti condannati con sentenza definitiva per reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, hanno proposto, a norma dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1987, n. 34, istanza per la riduzione delle pene loro inflitte;

e che il Tribunale di Teramo, chiamato a decidere in camera di consiglio con il rito previsto dall'art. 628 e seguenti del codice di procedura penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 79, primo comma, e 87, undicesimo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1987, n. 34, in quanto "le previste commutazioni e diminuzioni di pena nel caso di condanna definitiva si riallacciano agli istituti dell'indulto e della grazia di cui all'art. 174 codice penale, là dove si prevede che 'l'indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla legge'";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

considerato che il richiamo al potere di grazia di cui all'art. 87, undicesimo comma, della Costituzione, risulta del tutto ultroneo, avendo tale beneficio natura strettamente individuale, senza che sia richiesta per la sua concessione una legge di delegazione delle Camere;

che anche il riferimento all'istituto dell'indulto condizionato e la conseguente prospettata violazione dell'art. 79, primo comma, della Costituzione si rivelano non puntuali, perché l'ordinanza di rimessione assume a fondamento della proposta questione di legittimità commutazioni e diminuzioni di pena, mentre lo strumento previsto dal parametro costituzionale invocato (decreto del Presidente della Repubblica, previa legge di delegazione delle Camere), riguardando "essenzialmente la scelta dei reati da beneficiare", "non decide, di regola, sulle conseguenze che, in ordine ai reati "scelti", si producono sulle vicende giuridiche relative alle sanzioni o agli effetti penali della condanna" (v. sentenza n. 131 del 1986). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1987, n. 34 (Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo), sollevata, in riferimento agli artt. 79, primo comma, e 87, undicesimo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Teramo con ordinanza del 27 febbraio 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*